



Studio Legale Associato Avv. F. de Beaumont  
Via G. Matteotti, 38 · 83100 AVELLINO · T +39 0825 35055  
F +39 0825 781564 · [www.dbavvocati.eu](http://www.dbavvocati.eu) · [info@dbavvocati.eu](mailto:info@dbavvocati.eu)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL LAZIO - ROMA

**Ricorso con istanza ex art. 56 c.p.a.**

Per l'avv. **Caccaviello Antonio Michele** (c.f.: CCCNNM68D06E746M), nato a Luogosano (AV), il 06.04.1968 e residente in (83040) Luogosano (AV), alla via Sapienza n.24, rappresentato e difeso, in virtù di mandato speciale in calce all'originale del presente atto, dagli avv.ti Francesco de Beaumont (DBMFNC53D07C283L pec: francesco.debeaumont@avvocatiavellinopec.it) e Maria Ludovica de Beaumont (c.f. DBMMLD84R49A489J); pec: marialudovica.debeaumont@avocatiavellinopec.it ed elettivamente domiciliati in Roma alla Via Astura n. 2/b, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni agli indicati indirizzi pec.

c o n t r o

**COMMISSIONE INTERMINISTERIALE RIPAM, ASSOCIAZIONE FORMEZ PA** (c.f. 80048080636) in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede legale in Roma al Viale Marx n. 15, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato,

**FORMEZ PA** – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A., in persona del legale rappresentante *p.t.*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA** (C.F. 80188230587), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato,

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**, in persona del Ministro *p.t.*, con sede legale in Roma alla Via Arenula n. 70, rappresentato e difeso *ex lege* dall'avvocatura Generale dello Stato

**MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**, in persona del Ministro *p.t.*, CON SEDE IN Roma al Corso Vittorio Emanuele II n. 116, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato

**per l'annullamento**

**previa sospensione**, nei limiti dell'interesse del ricorrente, dell'Avviso pubblicato sul sito internet del Ministero della Giustizia il 02.03.2023 **"Assunzione** nell'organizzazione giudiziaria di n. 540 unità nel profilo di Funzionario giudiziario, mediante scorrimento della graduatoria idonei relativa al concorso pubblico per la copertura di 2.133 posti elevati a 2.736, di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni - concorso RIPAM bandito dalla Funzione Pubblica, in virtù del d.p.c.m. 22 luglio 2022, il Ministero della giustizia è autorizzato all'assunzione con inquadramento nel profilo di Funzionario giudiziario, area Funzionari, prima fascia retributiva", dell'avviso del 16.03.2023 pubblicato in pari data sul sito internet del Ministero della Giustizia contenente l'assegnazione delle sedi "Assunzione di n. 540 unità mediante scorrimento graduatoria concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di 2.133 posti, elevati a 2.736, di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni (G.U. IV Serie Speciale Concorsi ed esami n. 50 del 30 giugno 2020 - G.U. IV Serie Speciale Concorsi ed esami n. 60 del 30 luglio 2021)"; della comunicazione a mezzo mail del 03.03.2023 con cui il Ministero della Giustizia avvisava che ai fini della scelta della sede *"in ordine all'eventuale possesso dei benefici della legge 5 febbraio 1992, n. 104, specificamente in relazione all'art. 21, comma 1, nonché all'art. 33 comma 6 della medesima legge"* il beneficio poteva essere concesso solo per disabilità del figlio minore; della comunicazione a mezzo pec del 17.03.2023 del Ministero della Giustizia con cui si riscontrava la diffida del 16.03.2023 e si ribadiva che per la scelta della sede valevano solo invalidità personali e di figli minori; l'Avviso del 20.03.2023 pubblicato in pari data sul sito del Ministero della Giustizia contenente l'elenco delle sedi e degli uffici assegnati ai candidati assunti con P.D.G. n. 3999.ID del 2 marzo 2023, come successivamente integrato e rettificato dal P.D.G. n. 4103.ID del 6 marzo 2023, che hanno ottenuto, a seguito della scelta sulla piattaforma informatica, una delle sedi indicate come di preferenza con cui il Ricorrente veniva assegnato presso la Procura della

Repubblica di Rovigo e di ogni altro atto presupposto e consequenziale, anteriore e successivo.

#### F A T T O

Con Bando del 25 giugno 2020 pubblicato sulla GU n. 50 del 30.06.2020 4° Serie Speciale Concorsi ed esami il RIPAM indicava un “Concorso pubblico”, per titoli ed esami, per la copertura di duemilacentotrentatré posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni, elevate con la modifica e riapertura dei termini a duemilasettecentotrentasei, da inquadrare nei ruoli di diverse amministrazioni.

All'esito delle procedure selettive, nella graduatoria finale di merito pubblicata in data 17.12.2021, l'avv. Caccaviello risultava idoneo per il profilo FUNZAMM/001, collocato al posto n. 5355, divenuto, a seguito di pubblicazione di nuova graduatoria del 14 Gennaio 2022, n. 5349. In detta graduatoria il ricorrente era indicato come riservatario e possessore di titolo preferenziale.

In data 17 ottobre 2022 veniva pubblicato l'avviso di scorrimento graduatoria con richiesta agli aventi diritto di manifestare la propria scelta riguardo le preferenze delle amministrazioni di lavoro entro il 24 ottobre 2022.

In data 22.10.2022 il ricorrente, dopo la manifestazione di scelta circa le amministrazioni, inviava a Formez, alla pec: [concorsi@pec.formez.it](mailto:concorsi@pec.formez.it), la dichiarazione sostitutiva di voler fruire della precedenza nella scelta della sede a norma della l. 104/92 con documentazione giustificativa. Formez, con pec del 24.10.2022, riferiva: “Ogni eventuale documentazione relativa alle precedenze potrà inviarla all'amministrazione a cui sarà assegnato”.

Con pec del 25.10.2022, il ricorrente in riscontro alla pec di cui al punto precedente specificava che: *“sul portale su cui ho effettuato la scelta delle sedi non vi era la possibilità di inoltrare la documentazione relativa alla legge 104/92 utile per la precedenza nella scelta stessa, per cui essendo la gestione del concorso esternalizzata e affidata a Voi ho dovuto inviare la suddetta documentazione a codesto ufficio. Pertanto, alla luce di quanto specificato, chiedo che la stessa documentazione di cui sopra venga inviata*

*dal vostro ufficio a tutti gli uffici dei ministeri interessati per quanto previsto dalla legge e da me chiesto”.*

In data 02.03.2023 veniva pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia l' Avviso per l'Assunzione nell'organizzazione giudiziaria di n. 540 unità nel profilo di Funzionario giudiziario, mediante scorrimento della graduatoria idonei relativa al concorso pubblico per la copertura di 2.133 posti elevati a 2.736, di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni - concorso RIPAM bandito dalla Funzione Pubblica, in virtù del d.p.c.m. 22 luglio 2022, il Ministero della giustizia è autorizzato all'assunzione con inquadramento nel profilo di Funzionario giudiziario, area Funzionari, prima fascia retributiva. Gli stessi venivano invitati a effettuare la scelta delle sedi come in elenco e dei posti assegnati - allegati allo stesso avviso - tramite la piattaforma informatica visibile all'interno dell'avviso. Inoltre era visibile l'elenco degli assunti aventi diritto alla scelta.

In data 03.03.2023 il Ministero della Giustizia – ufficio concorsi e inquadramenti – inviava al ricorrente l'Avviso della procedura di scelta sede e comunicazione data presa possesso e richiesta documenti beneficio L. 104/92.

In data 12.03.2023, nei termini indicati, il ricorrente inviava alla mail [uff3assunzioni.dgpersonale.dog@giustizia.it](mailto:uff3assunzioni.dgpersonale.dog@giustizia.it), come indicata dal Ministero, la documentazione relativamente alla invalidità personale e la richiesta di fruizione della legge 104/92 relativamente alla propria madre, Sarno Gerarda, residente in Luogosano (AV), *“portatore di handicap in situazione di gravità”*, invalido civile *“grave”* al *“100%”* ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 05.02.1992 n. 104, quale titolo di precedenza nella assegnazione della sede lavorativa ex art. 33 co.5 l.n.104/1992.

In pari data il ricorrente effettuava sulla piattaforma informatica la scelta delle sedi, indicando n. 20 sedi nell'ordine di preferenza: al primo posto la Sede di Avellino, per la quale risultavano n. 03 posti disponibili; al secondo posto la sede di Salerno, per la quale risultavano n.01 posti disponibili; al terzo posto la sede di Nola, per la quale risultavano 02 posti disponibili; al quarto posto la sede Napoli, per la quale risultavano 20 posti disponibili; al quinto posto la sede Santa Maria Capua Vetere, per la quale risultavano 08

posti disponibili; al sesto posto la sede Nocera Inferiore, per la quale risultavano 01 posti disponibili; al settimo posto la sede Caserta, per la quale risultavano 01 posti disponibili ; all’ottavo posto la sede Foggia, per la quale risultavano 06 posti disponibili; al nono posto la sede Napoli nord, per la quale risultavano 06 posti disponibili; al decimo posto la sede Cassino, per la quale risultavano 02 posti disponibili; all’undicesimo posto la sede Trani, per la quale risultavano 02 posti disponibili; al dodicesimo posto la sede Roma, per la quale risultavano 58 posti disponibili; al tredicesimo posto la sede Vasto, per la quale risultavano 02 posti disponibili; al quattordicesimo posto la sede Chieti, per la quale risultavano 02 posti disponibili; al quindicesimo posto la sede Potenza, per la quale risultavano 01 posti disponibili; al sedicesimo posto la sede Bari, per la quale risultavano 11 posti disponibili; al diciassettesimo posto la sede Firenze, per la quale risultavano 18 posti disponibili; al diciottesimo posto la sede Ferrara, per la quale risultavano 01 posti disponibili; al diciannovesimo posto la sede Bologna, per la quale risultavano 15 posti disponibili e solo al ventesimo posto il ricorrente ha indicato la sede di Rovigo per la quale risultavano 01 posti disponibili.

Illegittimamente, in data 16.03.2023, nel provvedimento di assegnazione delle sedi pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia, il ricorrente veniva assegnato a Rovigo in spregio al titolo di preferenza e/o riserva.

Nella stessa data, il ricorrente inviava una pec al Ministero della Giustizia – ufficio del personale e assunzioni, chiedendo informazioni relativamente ai criteri adottati relativamente all’assegnazione della sede, informando il Ministero nuovamente di volersene avvalere, avendone i requisiti e chiedendo un riesame della pratica.

In data 17.03.2023 il Dip. Org. Giudiziaria Dir. Gen. Personale - Ufficio Assunzioni rispondeva: *“si è appurato che la percentuale di invalidità personale in Suo possesso è inferiore a quella prevista dalla legge, peraltro, richiamata nella mail inviataLe. Inoltre, in quest'ultima, si precisava che, ai fini della preferenza della scelta sede, sarebbero state prese in considerazione esclusivamente le invalidità personali, come detto nella percentuale prevista dalla legge, e dei figli minori. La S.V. è stato, pertanto, assegnato alla sede in virtù della posizione ricoperta in graduatoria, delle sedi indicate e delle sedi indicate dai candidati in posizione più utile. Fermo quanto sopra, potrà*

*successivamente alla presa di servizio richiedere ai preposti uffici il riconoscimento degli ulteriori benefici previsti dalla legislazione corrente”.*

In data 17.03.2023 il ricorrente in riscontro di quanto sopra diffidava l'Amministrazione *“a sospendere cautelatamente, l'avviso del 16.03.2023 e provvedere, con somma urgenza, alla rettifica della propria posizione prendendo in considerazione la documentazione, regolarmente inviata, relativa all'invalidità della propria madre (invalida in situazione di gravità al 100%) assegnando, in virtù della precedenza nella scelta della sede, come per legge, la sede più vicina alla residenza dell'invalido”.*

Di contro, con la definitiva assegnazione delle sedi contenuta nell'avviso del 20.03.2023, il ricorrente veniva assegnato presso la Procura della Repubblica di Rovigo.

Tale diffida rimaneva priva di riscontro.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti

#### **M O T I V I**

- 1) Violazione e falsa applicazione art. 33 l. 104/1992 e Violazione art. 41 della Carta dei diritti Fondamentali della UE – Eccesso di potere – Ingiustizia manifesta – Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto**

Il ricorrente, pur essendo destinatario dei benefici di cui alla L. 104/1992, non ha visto riconoscersi la facoltà di scelta della sede, pur avendo segnalato di possedere le condizioni di cui all'art. 33 co. 3 L. 104/1992.

La dichiarazione circa il possesso dei requisiti era stata immediatamente trasmessa al FORMEZ con pec del 24.10.2022 e inoltrata nuovamente al Ministero della Giustizia in data 12.03.2023.

L'art. 33, al comma 5, prevede: *“Il lavoratore di cui al comma 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.*

La circolare del Ministero per la funzione pubblica n. 90543/7/448 del 26.06.1992 ha precisato che le disposizioni della l. 104/1992 sono applicate altresì ai lavoratori che assistono familiari con disabilità, pur rivolgendosi il testo di legge esclusivamente al lavoratore con disabilità.

Le agevolazioni sul lavoro previste dalla L. 104/1992 sono dirette ad assicurare, in termini quanto più soddisfacenti, la tutela dei portatori di handicap, al fine di superare, o di contribuire a superare, i molteplici ostacoli che il disabile incontra quotidianamente nelle attività sociali e lavorative e nell'esercizio dei diritti costituzionalmente protetti. Più in particolare *“La ratio della disposizione in oggetto è quella di agevolare coloro che si occupano dell'assistenza di un proprio parente non più autosufficiente, con il presupposto che il ruolo delle famiglie è fondamentale nella cura”* (Cassazione civile sez. lav., 01/03/2019, n.6150).

Questo stesso TAR ha dato conferma della lettura univoca della norma, ritenendola inderogabile *“l'ordine della graduatoria, pur avendo valenza generale in materia, non è assolutamente inderogabile né può ritenersi impermeabile, quasi nell'indifferenza dell'ordinamento, alle prevalenti esigenze di salute che, in un'ottica di ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali in gioco, possono giustificare l'agevolazione di cui all'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992 e l'attribuzione anche della prima sede al dipendente che presti assistenza ad un parente o affine afflitto da handicap grave”* (Cons. Stato, Sez. III, 27 luglio 2020, n. 4779)” (TAR LAZIO SEZ. IV sentenza n. 807 del 17.01.2023, idem Cons. di Stato sez. III, 14.06.2018 n. 3681).

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito *“Ai sensi dell' art. 33 della Legge n. 104/1992 , il lavoratore che assiste un familiare con handicap grave detiene una posizione giuridica qualificabile non come un vero e proprio diritto soggettivo alla scelta della sede di servizio, ma piuttosto come un interesse legittimo pretensivo particolarmente rafforzato”* (T.A.R., Bari, sez. I, 08/05/2018, n. 659).

In taluni casi, l'unico limite si è dimostrata la necessità organizzativa dell'Ente, ovvero la disponibilità oggettiva della sede *“Il beneficio del trasferimento ex art. 33, n. 5, della l. n. 104 del 1992 non costituisce oggetto di un diritto soggettivo del pubblico dipendente e, tra gli interessi in gioco, l'ordinamento non ha attribuito all'interesse del dipendente priorità rispetto alle esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione, risultando avvalorata detta interpretazione dalla presenza, nel dato testuale della norma, dell'inciso « ove possibile », il che, da una parte, attesta che la facoltà di scelta*

*presuppone la compatibilità con l'interesse organizzativo dell'ente, in applicazione del doveroso principio del bilanciamento degli interessi, dall'altra, nel settore del pubblico impiego, sta a significare che, avuto riguardo alla qualifica rivestita dal pubblico dipendente, deve sussistere la disponibilità nella dotazione di organico della sede di destinazione del posto in ruolo per il proficuo utilizzo del dipendente che chiede il trasferimento, con la conseguenza che, ove sussista per la qualifica rivestita la disponibilità di posti nella sede richiesta, la necessità di assicurare l'apporto assistenziale alla persona in condizione di handicap si configura prevalente e prioritaria (oltreché derogatoria alle regole ordinarie di mutamento del luogo di servizio), rispetto ai trasferimenti da effettuarsi secondo gli interpelli periodici a livello nazionale, volti a soddisfare, di massima, le esigenze di rientro nella sede di origine in base all'anzianità di servizio maturata" (T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna) sez. I, 18/01/2016, n.57).*

L'inciso "ove possibile", insomma, esprime la necessità *"della disponibilità, nella dotazione di organico della sede di destinazione, del posto in ruolo"* (TAR Lazio Roma, sez. I, 08/01/2020, n.130). Nel caso in esame le sedi disponibili erano ben otto (Avellino, Caserta, Nola, Salerno, Napoli, Napoli Nord, Santa Maria Capua Vetere, Nocera Inferiore) con altrettanti trentasette posti disponibili.

Al contrario, nel caso di specie, apoditticamente l'Amministrazione ha deciso di restringere l'ambito di applicazione del comma 3 dell'art. 33 l. 104/1992 alla sola assistenza del figlio minore.

Giova ricordare che per pacifici, noti e risalenti principi *"la previsione di cui all'art. 33, l. n. 104 del 1992 deve trovare applicazione nell'ambito delle procedure concorsuali, a prescindere dalla necessità di un esplicito richiamo nel bando. L'obbligo di rispettare la disciplina de qua comporta - nella fase di assegnazione delle sedi - un inequivocabile trattamento privilegiato, dotato di supporto costituzionale, a favore dei soggetti titolari dei requisiti soggettivi di cui alla l. n. 104 del 1992"* (TAR Lazio Roma, sez. I, 17/04/2009, n.3928).

Nella fattispecie il ricorrente è esclusivo caregiver della genitrice afflitta da grave disabilità e disconoscere il diritto all'assistenza significherebbe violare i fondamentali principi del diritto alla dignità e all'assistenza, finalizzata all'integrazione ed alla partecipazione del disabile alla vita sociale.



Dalle citate decisioni emerge dunque che: la scelta della sede per il familiare che assiste il portatore di handicap si configura come interesse legittimo di natura inderogabile, soggetto al solo limite dell'impossibilità oggettiva della scelta per mancanza di disponibilità delle sedi.

Il ricorrente già risultava destinatario di riserva nella graduatoria finale di merito; provvedeva più volte – in data 22 e 25 ottobre 2022 e in data 2 e 16 marzo 2023 – a segnalare il titolo di preferenza, ma l'Amministrazione non ne ha tenuto conto.

Posto che con la diffida del 16.03.2023 il ricorrente aveva rappresentato alle Amministrazioni resistenti la sua qualità di caregiver e che le Amministrazioni hanno risposto illegittimamente che avrebbero applicato le disposizioni della l. 104/1992 unicamente per l'assistenza del minore disabile, si appalesa la violazione *in primis* della norma ed *in secundis* dei citati consolidati orientamenti giurisprudenziali.

Da ultimo aggiungasi che in fase di concorso il ricorrente esercitava la sua funzione di assistenza alla madre formalmente assieme alla sorella, ma in realtà l'assistenza quotidiana era fornita esclusivamente dal dott. Caccaviello. Con atto del 19.03.2023 la sig.ra Caccaviello ha espressamente rinunciato alla sua qualifica, riconoscendo al fratello la centralità dell'assistenza.

### **ISTANZA DI SOSPENSIONE**

Oltre al *fumus boni iuris*, sussiste il *periculum in mora* sotto due diversi profili.

Sotto il primo profilo il mancato accoglimento dell'istanza cautelare metterebbe a rischio la salute della sig.ra Gerarda Sarno, madre del ricorrente, che come dimostrato dalla documentazione medica, non è autonoma e necessita di un'assistenza continuativa e complessiva.

Qualora il ricorrente si allontanasse la stessa rimarrebbe priva di assistenza, essendo il ricorrente esclusivo caregiver dell'ammalata, in quanto la sorella è stata costretta a rinunciare dovendo assolvere compiti diversi e preminenti.

Sotto altro profilo la chiamata del Ministero della Giustizia è stata repentina ed entro il giorno 23 del mese di marzo tutti i vincitori prenderanno "possesso"; ciò significherebbe che i controinteressati prenderebbero servizio e dunque, in caso di accoglimento del presente ricorso, il ricorrente vedrebbe

irrimediabilmente leso il suo diritto di scelta della sede, essendo stati coperti tutti i posti disponibili.

Questo stesso TAR in caso identico alla fattispecie ha accolto l'istanza cautelare "*Ritenuto che l'istanza, anche alla luce della rilevanza costituzionale degli interessi dalla parte rappresentati, meriti accoglimento; con riveniente esigenza che, nelle more della definizione del giudizio di merito e previa interinale sospensione dell'esecuzione degli atti con il presente mezzo di tutela avversati, la procedente Amministrazione provveda al riesame della posizione del ricorrente, per come sopra vantata; Ritenuto, quanto al requisito del periculum in mora, che la distanza della sede di servizio del ricorrente da quella di residenza del congiunto che necessita assistenza ai sensi dell'articolo 33 della l. 104 del 1992 configuri gli estremi di un pregiudizio grave ed irreparabile*" ( TAR Lazio, Roma, sez. IV, ordinanza n. 5656/2022).

In via subordinata, si chiede **l'accoglimento dell'istanza cautelare autonoma** sospendendo l'assegnazione e la destinazione del ricorrente presso il Tribunale di Rovigo e mantenendo vacante, eventualmente anche in sovrannumero, un posto prossimo alla residenza del ricorrente.

### **RICHIESTA EX ART. 56 CPA AL PRESIDENTE DEL TAR LAZIO - ROMA**

Vi è il concreto pericolo che nel periodo intercorrente fino alla prossima camera di consiglio il provvedimento favorevole potrebbe risultare *inutiliter data*.

Infatti, tra il tempo di presentazione del ricorso e la fissazione della camera di consiglio si pone l'oggettiva necessità di assistere la madre del ricorrente essendo egli l'esclusivo caregiver.

Si ribadisce che la presa di possesso è prevista per il 23.03.2023 per tutti i vincitori.

A ciò aggiungasi che fino alla fissazione della camera di consiglio vi è la concreta possibilità che tutte le sedi vicine al luogo di residenza del ricorrente vengano assegnate e, dunque, l'eventuale accoglimento dell'istanza cautelare collegiale si rivelerebbe inutile.

Sussistendo il requisito della "estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio" si chiede, pertanto che l'Ecc.mo Presidente di codesto Tar voglia adottare le

misure cautelari monocratiche ex art. 56 cpa e sospendere l'impugnato provvedimento.

Questo stesso TAR in casi del tutto analoghi a quello attuale ha concesso la misura cautelare *ante causam* “Ritenuto che tale pregiudizio, in ragione della rilevanza dell'interesse assistenziale fatto valere dalla parte, sia suscettibile di condurre, nelle more della trattazione in sede collegiale dell'istanza cautelare, alla interinale sospensione dell'esecuzione del (solo) provvedimento di assegnazione del ricorrente alla Sede INL – ITL Parma – Reggio Emilia – Sede di Parma”(Tar Lazio, Roma, sez. IV, decreto n. 7265 del 22.11.2022) e “anche alla luce della rilevanza costituzionale degli interessi dalla parte rappresentati, meriti accoglimento; con riveniente esigenza che, nelle more della trattazione collegiale della domanda cautelare e previa interinale sospensione dell'esecuzione degli atti con il presente mezzo di tutela avversati, la procedente Amministrazione provveda al riesame della posizione come sopra dal ricorrente vantata” (Decreto TAR Lazio Roma, sez. IV, n.4519 del 14.07.2022).

Nel caso di specie, infatti, appare preminente l'interesse (anche pubblico) alla tutela di fondamentali diritti e aspettative di chi (come il ricorrente) abbia ‘una reale esigenza di assistere un parente gravemente malato, in nome di un superiore principio solidaristico, che è componente essenziale del diritto alla salute (artt. 2, 3, secondo comma, e 32 Cost.).

In ogni caso, si chiede l'adozione di idonea misura cautelare propulsiva ovvero sostitutiva e, comunque, necessaria al riconoscimento e alla tutela interinale e temporanea dell'interesse e del diritto vantati dal ricorrente, ivi compresa la sua assegnazione con riserva presso il Tribunale di Avellino, ovvero in una delle sedi più prossime alla sua residenza come già indicate, in attesa che l'Amministrazione, ove disposto, provveda al riesame della posizione del ricorrente.

#### **ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.**

Risulta oggettivamente estremamente difficoltoso, per non dire impossibile, reperire gli indirizzi di tutti i soggetti presenti nella graduatoria essendo di numero superiore a 2.500 persone.

Si chiede dunque l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, avendo per il momento reperito gli indirizzi di tre dei controinteressati, disponendo, in

alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, la pubblicazione di un avviso sul sito web di Formez PA o sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, prescrivendone le relative modalità, in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati.

P.Q.M.

si chiede, previa sospensione anche ai sensi dell'art. 56 c.p.a., di ordinare alle Amministrazioni resistenti di voler riesaminare la posizione del ricorrente, e, per l'effetto di attribuirgli la richiesta precedenza nella scelta delle sedi ex art. 33 cit.

- in via cautelare, sospendere le procedure di immissione in ruolo dei vincitori *medio tempore* avviate e/o le diverse misure cautelari ritenute più idonee a tutelare la posizione del ricorrente;

- nel merito, disporre l'annullamento del provvedimento gravato laddove prevede l'assegnazione del ricorrente presso il Tribunale di Rovigo, ordinando all'amministrazione di provvedere ad una nuova nomina conformemente a quanto previsto ex art. 33 L. 104/1992, con assegnazione del candidato vincitore alla sede, tra le amministrazioni interessate dal concorso, più vicina al domicilio del familiare gravemente disabile.

Il ricorrente sin d'ora non si oppone anche alla decisione ex art. 60 c.p.a.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa da liquidarsi a favore dei procuratori costituiti antistatari.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che è dovuto nella somma di € 325,00 vertendosi in materia di pubblico impiego.

Avellino, 20 marzo 2023

Avv. Francesco de Beaumont

Avv. Maria Ludovica de Beaumont